

nari per gli altri; tali pagamenti si faranno al *depositario* nominato dalla Signoria; questo non dovrà occuparsi della ripartizione ed esazione, per le quali danno le opportune facoltà ai predetti ordinari, riservando essi collettori a sè il decidere sulle questioni che insorgessero. Revocano tutti i sottocollettori ed altri ufficiali finora addetti alle decime, riservandosi di procedere contro i contumaci (v. n. 30).

Data in Venezia nel palazzo apostolico in parrocchia dei SS. Apostoli. — Testimoni: Giov. Battista Vanetti prete e Girolamo Bissoni. — Munita dei sigilli dei tre mittenti e sottoscritta da Gabriele Personale notaio alle decime.

ALLEGATO A: 1575, Settembre 23. — Breve di papa Gregorio XIII all'arcivescovo di Rossano nunzio a Venezia. Pei bisogni della repubblica di Venezia, e specialmente per la difesa dell'isola di Candia, espòsta, dopo la perdita di Cipro, agli assalti dei Turchi, e per la sicurezza dell'Adriatico, concedette alla repubblica stessa sei decime sui frutti di tre anni dei benefici ecclesiastici posti negli stati di quella, per la complessiva somma di 200,000 scudi d'oro, cominciando dall'anno corrente, ed eccettuando dalla contribuzione i cardinali, le congregazioni nominate nel n. 5 e i membri dell'Ordine gerosolimitano. Dispone che la quotazione e l'esazione delle singole somme da riscuotere si faccia dal nunzio e da due prelati nominati da esso pontefice, ai quali dà le necessarie facoltà con quella di eleggere dei sottocollettori ecc.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da C. Glorieri.

ALLEGATO B: 1575, Ottobre 4. — Breve come il precedente. Delegando col nunzio i vescovi di Brescia e di Bergamo quali collettori delle decime concesse nel precedente, dà loro istruzioni sul modo di ripartire le quote da pagarsi dai singoli, diocesi per diocesi, e di demandare ai rispettivi ordinari l'incombenza dell'esazione; nonchè sull'esazione stessa, il cui prodotto sarà dai collettori stessi versato al depositario nominato dalla repubblica.

Dato e sottoscritto come il precedente.

32. — S. d. (1576, Marzo). — c. 6. — Annotazione (in volgare) che Andrea Gussoni, eletto ambasciatore al duca di Firenze (Francesco Maria) per la esaltazione di questo al granducato, fu spedito il 3 Marzo 1576 (1) dandosi a quel principe il titolo di granduca di Toscana ed ordinandosi all'ambasciatore stesso di trattarlo con quello di *altezza* (v. n. 29).

1576, Febbraio 11 (m. v.). — Annotazione che il Senato scrisse al granduca dandogli il titolo di *altezza* (2).

(1) La *commissione* è in data 24 febbraio (V. Deliberazioni segrete del Senato reg. 80, c. 81).

(2) La lettera è a c. 170 del mentovato registro.

33. — 1576, Luglio 7. — c. 36 t.<sup>o</sup> — Breve di Gregorio XIII papa a tutti gli ammalati di morbo contagioso e ai loro assistenti in Venezia e nel suo stato. Concede loro indulgenza plenaria se, confessati *in articulo mortis*, o se, non potendo confessarsi, invocheranno il nome di Gesù. A chi visita tali malati e li assiste, e pregherà per la cessazione della peste, accorda indulgenza per 100 anni